

Treviso, 18 febbraio 2013

La mancata conservazione del preliminare integra l'occultamento delle scritture: Direttiva AE

Con **Direttiva 12 febbraio 2013**, la **Direzione centrale affari legali** dell'Agenzia delle Entrate invita gli Uffici ad uniformarsi al recente orientamento della Corte di Cassazione contenuto nella Sentenza 21 settembre 2012, n. 36624, relativamente alla **conservazione e l'esibizione dei documenti** ai fini della tenuta della contabilità.

In particolare, ha chiarito che tra le scritture contabili che una **società immobiliare** deve conservare obbligatoriamente rientrano i **preliminari di compravendita**, essendo richiesto dalla natura stessa dell'impresa (art. 2214, c.c.). Tale documento comprova infatti l'avvenuta corresponsione del pagamento della caparra e pertanto **attesta il ricavo da parte dell'impresa venditrice**.

Di conseguenza, la mancata conservazione del preliminare **integra il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili** e gli Uffici dovranno tenere conto di tale interpretazione in sede di denuncia penale e di valutazione dei presupposti per la costituzione di parte civile